



FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 4

PIEMONTE NORD EST s.c.a.r.l.

C.F. - P.IVA 02326340037 REA: NO 229449  
Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v.

CONVENZIONE PER CONSULENZE INERENTI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DA RENDERSI DA PARTE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEI MEDICI COMPETENTI DELLE ASL NO, ASL VC, ASL BI, ASL VCO e AOU NO, IN FAVORE DELLA FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 4 - PIEMONTE NORD EST PER IL PERIODO: 1/1/2013 - 15/05/2015.

TRA

la **FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 4 - PIEMONTE NORD EST S.C. A R.L.** con sede in Novara (no), Via dei Mille 2, C.F. - P.IVA 02326340037, rappresentata dall'Amministratore Unico, Dott. Stefano GARIANO, nata a Torino (TO) il 11/04/1957, domiciliata per la carica e ai fini del presente accordo presso la sede legale della medesima.

E

**l'Azienda Sanitaria Locale VC** (C.F./P.I. 01811110020), rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Federico Gallo, nato a Napoli il 14 settembre 1961

**l'Azienda Sanitaria Locale BI** (C.F./P.I. 01810260024) rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Gianfranco Zulian, nato a Bergamo il 6 febbraio 1957

**l'Azienda Sanitaria Locale NO** (C.F./P.I. 01522670031) rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Emilio Iodice, nato a Novara il 25 giugno 1951

**l'Azienda Sanitaria Locale VCO** (C.F./P.I. 00634880033) rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Adriano Giacoletto, nato a Collettero Castelnuovo (To) il 27 settembre 1958

**l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Maggiore della Carità di Novara** (C.F./P.I. 01521330033) rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Mario Minola, nato a Novara il 13 maggio 1958

PREMESSO CHE

- La legge regionale 27 marzo 2012 n. 3, nel definire il nuovo assetto organizzativo del servizio Sanitario Regionale, individua le Federazioni quali soggetti cui attribuire funzioni specifiche, sovraordinate alle attuali Aziende sanitarie, allo scopo di raggiungere, attraverso integrazioni e procedure a scala maggiore, in settori predeterminati, economie, razionalizzazioni, miglior utilizzo delle risorse umane.
- Ai sensi della legge regionale n. 3/2012, è previsto che *"i soci consorziati si obbligano a conferire alla Federazione Sovrazonale le funzioni operative previste dall'art. 2 comma 3 della citata legge, nonché a collaborare al conseguimento degli scopi consortili, anche mettendo a disposizione le proprie conoscenze tecniche, le capacità professionali e i mezzi necessari"*.
- Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene di poter affermare che la Federazione si individua quale Azienda che ricade nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e



- che l'Amministratore Unico si configura come Datore di Lavoro in quanto individuato quale soggetto che ha la responsabilità organizzativa e gestionale della società e delle relative risorse assegnate. Per quanto riguarda quindi l'applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che saranno assegnati alla Federazione, il riferimento più appropriato è individuato nell'ambito dell'art. 3, comma 6 che recita: " *per il personale delle pubbliche amministrazioni ..... che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al Decreto 81/08 sono a carico del Datore di Lavoro designato dall'Amministrazione, Organo o Autorità ospitante*".
- La Federazione, benché sia stata costituita come Società consortile a responsabilità limitata, si configura come organismo di diritto pubblico (parere dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute LEG 0007790-P del 10/10/2012) e non può avere personale proprio ma si deve avvalere di personale assegnato funzionalmente dalle Aziende Sanitarie consorziate.
  - Le Aziende consorziate e la Federazione hanno concordato un Documento Programmatico Generale, al fine di avviare le azioni finalizzate a garantire la continuità della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, al fine di garantire continuità alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori assegnati funzionalmente alla Federazione Torino Nord

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Le Aziende Socie della Federazione, autorizzano l'effettuazione delle prestazioni e delle consulenze, da svolgersi a favore della Federazione Sovrazonale Piemonte 4 – Piemonte Nord Est s.c. a r.l, da rendersi da parte dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e dei Medici Competenti, per gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività e le funzioni che verranno garantite dal personale delle Aziende Consorziate sono le competenze previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 2**

#### **NOMINE RESPONSABILI**

Ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. 81/2008, è prevista la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Detto incarico verrà espletato, in staff con l'Amministratore stesso, da parte delle cinque figure già Responsabili S.P.P. delle ASL consorziate, per le aree territoriali delle aziende già di rispettiva competenza:

- XXXXXXXXXXX



- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXX

Ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 81/2008, è prevista la nomina del medico competente. Detto incarico verrà espletato, in staff con l'Amministratore stesso, da parte dei medici competenti delle Aziende consorziate, per le aree territoriali delle aziende già di rispettiva competenza:

ASL NO:  
XXXXXXXXXX (COORDINATORE)  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXX

ASL VC:  
XXXXXXXXXX (COORDINATORE)  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXX

ASL BI  
XXXXXXXXXX (COORDINATORE)  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXX

ASL VCO  
XXXXXXXXXX (COORDINATORE)  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXX

AOU NO  
XXXXXXXXXX (COORDINATORE)  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXX

### ART. 3

#### **MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE CONSULENZE E PRESTAZIONI**

Le attività di cui all'art. 1 verranno svolte, in fase iniziale, durante il normale orario di servizio, secondo le modalità da concordare tra i Responsabili dei servizi interessati e saranno organizzate in modo tale da non pregiudicare, comunque, la funzionalità delle Strutture di appartenenza. L'attività verrà svolta presso gli Uffici della Federazione e/o presso le Sedi delle Aziende consorziate, a seconda delle specifiche esigenze, con le modalità di volta in volta concordate. L'attività oggetto della presente Convenzione (elaborazione di documenti, procedure, approfondimenti, etc...), non è da considerarsi esclusiva, ma svolta contemporaneamente per le



Aziende consorziate e la Federazione, al fine di ottenere la miglior integrazione possibile con le attività svolte nelle Aziende Sanitarie e nella Federazione Sovrazonale Piemonte 4.

**ART. 4**  
**CORRISPETTIVI**

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Federazione. Ai dipendenti in collaborazione compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dalle Aziende consorziate di riferimento.

La Federazione Sovrazonale Piemonte 4, si impegna inoltre a far pervenire alle Aziende consorziate, rendicontazione delle prestazioni effettuate nel trimestre precedente, debitamente firmate dall'Amministrativo Unico o suo delegato.

**ART. 5**  
**ASSICURAZIONI**

Per le prestazioni rese in orario di servizio la copertura per il rischio infortuni, compreso l'itinere, è garantito dall'INAIL.

**ART. 6**  
**PRIVACY**

La Federazione Piemonte 4, le Aziende consorziate e i prestatori delle prestazioni e delle consulenze dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate, in materia di privacy, dal D. Lgs. n.196/03. Ai sensi dell'art. 13 dello stesso D.Lgs., la Federazione Piemonte 4, rende noto altresì che i dati che verranno comunicati per la stipula della presente convenzione, saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali connesse al servizio.

**ART. 7**  
**DURATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO**

La presente convenzione ha validità dal 1/1/2013 al 15/05/2015, salvo disdetta anticipata che ciascuna delle parti può comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata a/r.

La stessa esplica i suoi effetti tra le parti contraenti a decorrere dal termine iniziale suindicato, anche qualora le stesse addivengano alla stipula in data successiva.

Non è previsto il tacito rinnovo.

**ART. 8**  
**MODIFICA**

Eventuali modifiche o integrazioni del presente atto richiedono la forma scritta e l'approvazione da ambo le parti contraenti per essere efficaci.

**ART. 9**  
**CONTROVERSIE**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in via amichevole, per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di Torino.



**ART. 10  
REGIME FISCALE**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.1986.

Le spese di bollo sono a carico della Federazione Sovrazonale Piemonte 4, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 20/08/1992.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li \_\_\_\_\_

Per la Federazione Sovrazonale Piemonte 4 – Piemonte Nord Est  
L' AMMINISTRATORE UNICO  
Dr. Stefano GARIANO

Per l'ASL VC  
IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Federico GALLO

Per l'ASL BI  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Gianfranco ZULIAN

Per l'ASL NO  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Emilio IODICE

Per l'ASL VCO  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Adriano GIACOLETTO

Per l'AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Mario MINOLA

